

416/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80254** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso in ottemperanza ex art. 217 c.g.c. depositato in data
08.01.2024, dal Sig. XX (OMISSIS), nato il
10. OMISSIS a OMISSIS, ivi residente alla OMISSIS,
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Aldo
Sandulli (aldosandulli@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv.
Benedetto Cimino (benedettocimino@ordineavvocatiroma.org)
presso lo Studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via
Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 9.

contro

INPS -con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato
e difeso dall'Avv. Andrea Botta, elettivamente domiciliato in Roma,
alla via Cesare Beccaria n. 29 (avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it).

per

l'ottemperanza della sentenza Sezione Giurisdizionale per la Regione

Lazio n. 297/2023 del 19.04.2023.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 03.07.24, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Benedetto Cimino, per il ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per l'esecuzione della sentenza n. 297/2023 del 19.04.2023, emessa da questo Giudice unico in diversa composizione monocratica, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata di 3^a categoria, Tab. A, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, oltre accessori, e ha condannato l'INPS alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00.

Il ricorrente lamenta che, alla data di deposito del ricorso, l'INPS non ha ancora provveduto ad eseguire la sentenza in argomento e a liquidare quanto dovuto, nonostante la notifica di una diffida in data 28.04.2023 e di una successiva in data 01.12.2023.

Con nota depositata in data 24.01.2024, si è costituito l'INPS che ha documentato l'avvenuta esecuzione della sentenza oggetto del ricorso e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con memoria depositata in data 02.07.2024, parte attrice ha dato atto dell'avvenuta esecuzione della sentenza, della richiesta di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dichiarazione di cessazione della materia del contendere concludendo per la condanna dell'Istituto previdenziale alla liquidazione delle spese del presente giudizio in base al criterio della soccombenza virtuale.

Nel corso dell'odierna udienza, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

Dalla documentazione versata in atti, si evince che l'INPS ha ottemperato puntualmente alla sentenza n. 297/2023 del 16.04.2023, nei termini richiesti da parte ricorrente che ha dato dell'avvenuta esecuzione.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, come da richiesta dell'INPS, assentita dal ricorrente.

Avendo tuttavia il ricorrente insistito per il riconoscimento delle spese di lite, va egualmente scrutinata, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza del ricorso.

A questo proposito, va rilevato che l'Istituto previdenziale ha provveduto a portare ad esecuzione la sentenza in argomento solo successivamente alla proposizione del ricorso per l'ottemperanza, nonostante le diffide presentate dal ricorrente.

Per questi motivi, si condanna la resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che vengono liquidate nell'importo onnicomprensivo di euro 700,00 (settecento/00).

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese legali nei confronti del ricorrente, che liquida nell'importo onnicomprensivo di euro 700,00 (settecento/00).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il
28.08.2024

per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
28.08.2024 13:55:35
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.

52, c. 3
D.Lgs.
196/03

